

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/80 DELLA COMMISSIONE****del 13 gennaio 2016****recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Σταφίδα Σουλτανίνα Κρήτης (Stafida Soultanina Kritis) (IGP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 52, paragrafo 3, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione presentata dalla Grecia della denominazione «Σταφίδα Σουλτανίνα Κρήτης» (Stafida Soultanina Kritis) è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(2)</sup>.
- (2) Il 26 giugno 2014 la Commissione ha ricevuto una notifica di opposizione da parte della *Camera di commercio di Smirne* (Turchia), cui ha fatto seguito una dichiarazione di opposizione motivata, inviata con lettera del 26 agosto 2014.
- (3) La Commissione ha esaminato l'opposizione alla Grecia e l'ha ritenuta ricevibile ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1151/2012. Con lettera del 26 settembre 2014 la Commissione ha pertanto invitato le parti interessate ad avviare idonee consultazioni al fine di giungere a un accordo conformemente alle rispettive procedure interne.
- (4) Non è stato raggiunto alcun accordo tra le parti entro il limite di tempo previsto.
- (5) Considerato quanto sopra, è opportuno che la Commissione adotti una decisione in conformità alla procedura di cui all'articolo 52, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012.
- (6) L'opponente dichiara che la domanda non soddisfa le condizioni di cui agli articoli 5, 6, paragrafi 3 e 4, e di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Secondo l'opponente, le caratteristiche del prodotto non sono distintive, poiché le condizioni del suolo e del clima, che sono un elemento determinante per la qualità del prodotto, sono le stesse che in Turchia. Inoltre, i termini «sultan» e «sultaniye» hanno la loro origine etimologica in Turchia (vale a dire in Anatolia). Pertanto, «Soulтанina» si dovrebbe attribuire alla Turchia. Inoltre, si sostiene che un prodotto denominato «Aegean Sultana», simile a «Σταφίδα σουλτανίνα Κρήτης» (Stafida Soultanina Kritis) sia stato registrato come denominazione di origine protetta in Turchia e sia diventato un marchio. La presenza del termine «Soulтанina» nel nome greco potrebbe, di conseguenza, costituire una minaccia all'intera denominazione registrata, creare una concorrenza sleale e indurre in errore i consumatori. Il termine «Soulтанina» è infine omonimo di un nome già presente nel registro e pertanto non può essere registrato. La domanda dovrebbe quindi essere complessivamente respinta.
- (7) Nonostante quanto sostenuto dall'opponente, la IGP «Σταφίδα σουλτανίνα Κρήτης» (Stafida Soultanina Kritis) dev'essere registrata per i seguenti motivi.
- (8) È pacifico che il nome ha la sua origine in Anatolia. Tuttavia, poiché «Soulтанina» è certamente divenuto il nome di una varietà di viti coltivata in molti paesi, tale nome non è più legato al luogo di origine. Si potrebbe, pertanto, legittimamente far riferimento ad un prodotto che non proviene dall'Anatolia. Con il nome «Soulтанina» è già stata classificata una varietà di viti ai sensi del regolamento (CEE) n. 3800/81 della Commissione, che stabilisce la classificazione delle varietà di viti <sup>(3)</sup>, ora abrogato. Nell'attuale ambito giuridico applicabile, la denominazione «Soulтанina» è stata notificata come varietà di uve da vino a norma dell'articolo 63, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione <sup>(4)</sup>.

<sup>(1)</sup> GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU C 101 del 5.4.2014, pag. 7.

<sup>(3)</sup> Regolamento (CEE) n. 3800/81 della Commissione, del 16 dicembre 1981, che stabilisce la classificazione delle varietà di viti (GUL 381 del 31.12.1981, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli (GU L 193 del 24.7.2009, pag. 60).

- (9) Per quanto riguarda le caratteristiche specifiche di «Σταφίδα σουλτανίνα Κρήτης» (Stafida Soultanina Kritis) (IGP), il documento unico descrive correttamente e in modo esaustivo il legame tra le qualità specifiche del prodotto e la zona geografica. Essa è caratterizzata da un elevato contenuto di zuccheri (almeno il 75 %) e un basso contenuto di umidità (al massimo il 16 %). I suoli calcarei di Creta forniscono impianti di produzione di ottima qualità, in quanto contengono più zucchero. Le scarse precipitazioni e le molte ore di soleggiamento in luglio e agosto, quando le uve maturano, hanno un impatto favorevole sulla concentrazione di zucchero. La pioggia durante tale periodo porta a una diluizione degli zuccheri negli acini che incide sulla loro qualità. Il clima caldo e secco e la pratica di immersione delle uve in una soluzione alcalina prima che siano essiccate si traducono in una rapida perdita di acqua e in un contestuale aumento di zuccheri, in modo tale da interrompere il relativo scurimento e facendo acquisire alle uve sultanine il caratteristico colore. *La camera di commercio di Smirne* non ha dato una motivazione valida per contestare tali affermazioni.
- (10) Il prodotto turco «Aegean Sultanas» non è una DOP registrata in base al diritto dell'UE. Esso non dispone di una specifica protezione a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012. In particolare, non può essere considerato idoneo ad impedire la registrazione di un nome omonimo, a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1151/2012. In ogni caso, «Soultanina» non è la denominazione di un prodotto omonimo di «Aegean Sultanas».
- (11) La denominazione «Soultanina» di per sé non è di natura tale da indurre in errore i consumatori sull'origine del prodotto in quanto è comunemente nota come una varietà di vite che può essere coltivata a livello mondiale. Inoltre, in questo caso specifico, il nome «Soultanina» è accompagnato da un termine geografico («Kritis») che elimina qualsiasi ipotetico dubbio sull'origine del prodotto.
- (12) Nonostante la protezione concessa a «Σταφίδα σουλτανίνα Κρήτης» (Stafida Soultanina Kritis), la denominazione «Soultanina» può continuare a essere usata entro il territorio dell'Unione, a condizione che i principi e le regole applicabili nel suo ordinamento giuridico siano rispettati.
- (13) L'opposizione non riguarda gli esatti riferimenti del marchio registrato in questione. Non viene fatta nessuna menzione di un marchio registrato dalla Turchia nel territorio dell'UE.
- (14) Per i motivi di cui sopra si conclude che la denominazione «Σταφίδα σουλτανίνα Κρήτης» (Stafida Soultanina Kritis) (IGP) deve essere iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.
- (15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la politica di qualità dei prodotti agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

La denominazione «Σταφίδα σουλτανίνα Κρήτης» (Stafida Soultanina Kritis) (IGP) è registrata.

La denominazione di cui al primo paragrafo identifica un prodotto della classe 1.6. «Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati» dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione <sup>(1)</sup>.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 2016

*Per la Commissione*

*Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

---